

STATI UNITI**Corte del Commercio Internazionale degli Stati Uniti, *slip opinion* nella causa *State of Oregon, et al. v. United States, et al.*, 26-01472-3JP, del 7 maggio, in relazione all'imposizione di dazi da parte del Presidente Donald Trump**

12/05/2026

Il 20 febbraio 2026, la Corte Suprema degli Stati Uniti aveva stabilito che l'imposizione delle tariffe doganali da parte del Presidente Donald Trump, effettuata ai sensi dell'*International Emergency Economic Powers Act* del 1977 (nel prosieguo: IEEPA), era stata illegittima. In proposito, la maggioranza della Corte (6-3) aveva diffusamente argomentato che lo IEEPA non conferisce al Presidente l'autorità di imporre dazi sui beni importati da altri Paesi (sulla pronuncia, v. [la segnalazione a cura dell'Area di diritto comparato](#), del 23 febbraio 2026).

Tuttavia, contestualmente al deposito di tale pronuncia, il Presidente Donald Trump si era risolto ad emanare una *Proclamation*, ai sensi della *sec. 122 del Trade Act* del 1974¹, con la quale erano stati imposti dazi pari al 10% su tutte le importazioni negli Stati Uniti, con la sola eccezione di 13 categorie di prodotti (energetici, farmaceutici, elettronici, aerospaziali ed agricoli) specificati nell'atto presidenziale. Il ricorso a tale determinazione, valendosi della facoltà concessa al Presidente in base alla *sec. 122 del Trade Act*, era stato giustificato valendosi della necessità di risolvere «i significativi problemi dei pagamenti internazionali sopportati dagli Stati Uniti».

Numerosi Stati americani, e due aziende di modeste dimensioni, avevano presentato ricorso presso la Corte del Commercio Internazionale lamentando che tale giustificazione giuridica per l'imposizione dei dazi fosse errata. In particolare, i ricorrenti ritenevano sussistente un vizio dell'atto in termini di legittimazione all'utilizzo della *sec. 122 del Trade Act*, che autorizza misure tariffarie in ragione di deficit di natura commerciale, mentre il testo della *Proclamation* faceva riferimento a deficit della bilancia dei pagamenti. Più in generale, i ricorrenti lamentavano un indebito esercizio del potere presidenziale, una violazione dei principi costituzionali della separazione dei poteri, oltre all'inosservanza di requisiti procedurali variamente riconducibili all'*Administrative Procedure Act*. Con una decisione assunta a maggioranza (2-1), la Corte del Commercio Internazionale ha accolto il ricorso, emesso un ordine ingiuntivo e respinto l'atto presidenziale volto all'imposizione dei nuovi dazi doganali ai sensi della *sec. 122 del Trade Act*. Con una pronuncia particolarmente articolata, i giudici si sono ampiamente basati sull'interpretazione autentica del testo di legge per concludere che il Congresso – nel far riferimento alla bilancia dei pagamenti nell'ambito del *Trade Act* – non ha

¹ La *Proclamation* in oggetto recava il titolo «Imposing a Temporary Import Surcharge to Address Fundamental International Payments Problems»: il documento è accessibile on-line all'indirizzo <https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2026/02/imposing-a-temporary-import-surcharge-to-address-fundamental-international-payments-problems/>.

inteso considerare anche le circostanze relative alla bilancia commerciale cui si è fatto riferimento nella *Proclamation* in termini di legittimazione dell'intervento tariffario. Conseguentemente, i giudici hanno stabilito che tale azione presidenziale deve essere considerata *ultra vires*, concludendo che essa è «nulla, e che i dazi imposti non sono autorizzati dalla legge».

I dazi in oggetto (del 10%), basati sulla *sec. 122 del Trade Act*, avrebbero avuto una validità di 150 giorni dalla relativa imposizione e sarebbero dunque giunti a termine a luglio 2026. Il Presidente Trump ha affermato che l'amministrazione continuerà in ogni caso ad assumere analoghe iniziative tariffarie in conformità ad altre disposizioni normative, come la *sec. 232 del Trade Expansion Act* del 1962 e la *sec. 301 dello stesso Trade Act*.

* * *

L'*opinion* in oggetto è reperibile [qui](#).

Andrea Giannaccari